



**CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO**  
**Provincia di Treviso**  
Servizio Elettorale

## **ELEZIONI COMUNALI DEL 31 MAGGIO 2015**

**LIMITI MASSIMI SPESE ELETTORALI: Legge n. 96 del 6 Luglio 2012, Art. 13.**

Nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 e fino a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale non possono superare i limiti massimi imposti dalla legge n. 96/2012 e precisamente:

- Per i candidati alla carica di Sindaco: € 25.000,00 + € 1,00 per ogni elettore;
- Per i candidati alla carica di Consigliere: € 5.000,00 + € 0,05 per ogni elettore;

**Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di € 1,00 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.**

Gli elettori presunti alla data delle elezioni per il Comune di Castelfranco Veneto sono circa 28.600.

**La dichiarazione deve essere trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale entro tre mesi dalla data delle elezioni.**

In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste, la Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.000 a € 500.000.

### **MANDATARIO ELETTORALE**

A norma del combinato disposto dell'art. 13, comma 6, della Legge 6/7/2012 n. 96 e dell'art. 7, comma 3, della Legge 10/12/1993 n. 515, alle elezioni nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e **con esclusione dei candidati che spendono meno di € 2.500** avvalendosi unicamente di denaro proprio, dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni (44<sup>^</sup> giorno) coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale **esclusivamente** per il tramite di un mandatario elettorale.

Il candidato alla carica di Sindaco o di consigliere **comunale dichiara per iscritto al collegio regionale di garanzia elettorale**, costituito presso la Corte di Appello o in mancanza del Tribunale del Capoluogo di Regione e previsto dall'art. 13 della Legge n. 515 del 1993, il nominativo del Mandatario elettorale da lui designato.

**Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un Mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.**